



## **LINEE REGIONALI E COMUNALI**

### **Regolamento di viaggio.**

- ART. 1 – Oggetto del Regolamento.
- ART. 2 – Il biglietto di viaggio.
- ART.3 – Tariffe.
- ART.4 – Bagaglio.
- ART.5 – Trasporto Animali.
- ART.6 – Cancellazione, ritardo, interruzione del viaggio. Rimborsi.
- ART.7 – Recesso del passeggero. Rimborsi.
- ART.8 – Doveri del passeggero.
- ART.9 – Foro competente.
- ART.10 – Norma di chiusura.

**EDIZIONE 1/2008**

## **ART.1 - Oggetto del regolamento.**

1. I servizi di linea delle autolinee regionali esercitate nel territorio della regione Sicilia dalla Società Autoservizi SALEMI S.r.l., con sede in Marsala, Via Salemi n.97, sono disciplinati dalle norme del presente regolamento di viaggio.
2. La Società alla quale il passeggero dovrà rivolgersi per eventuali reclami, di qualsiasi genere e natura, è sempre e soltanto la Società Autoservizi Salemi S.r.l. irrilevante restando per il passeggero la circostanza che il biglietto possa essere stato emesso da un'altra Società .
3. Con l'acquisto del biglietto di viaggio il passeggero dichiara implicitamente di conoscere, accettare ed osservare le norme del presente regolamento.

## **ART. 2 - Il biglietto di viaggio.**

1. Il biglietto di viaggio dev'essere acquistato, prima dell'inizio del servizio, presso le biglietterie o i rivenditori autorizzati o presso le agenzie di viaggio convenzionate con la Società. Soltanto eccezionalmente è consentito l'acquisto del biglietto a bordo dell'autobus direttamente dal personale aziendale viaggiante, e comunque limitatamente alla disponibilità dei posti.
2. Per acquistare il biglietto di viaggio è necessario effettuare la prenotazione del posto. La prenotazione è contestuale all'emissione del biglietto.
3. Il biglietto di viaggio è personale e documenta la conclusione del contratto di trasporto esclusivamente tra la Società che assicura il servizio (d'ora in poi chiamata anche "vettore") e l'acquirente del biglietto, per la tratta ivi indicata. L'obbligazione del vettore è differita al momento in cui deve avere inizio il servizio. Il vettore non è pertanto responsabile di eventuali furti, rapine, aggressioni o di qualsiasi evento dannoso per l'utente che accada all'interno delle sale d'attesa delle biglietterie.
4. Il biglietto è personale, non è cedibile né trasferibile. Nel caso di Abbonamento o biglietti emessi a vario titolo nominativi, il vettore non assume alcuna responsabilità se al momento dell'emissione del biglietto originario vengono fornite false generalità da chi ne richiede il rilascio.
5. Per "tratta" si intende la relazione cui si riferisce il biglietto di viaggio: essa verrà individuata attraverso l'indicazione della località di partenza, di quella di destinazione, del giorno/mese/anno in cui il viaggio viene effettuato, dell'orario di partenza. Il viaggiatore, al momento del rilascio, è tenuto a verificare i dati contenuti nel biglietto, per evitare di incorrere nelle penalità previste in caso di variazioni.

6. Qualora, al momento della partenza, il passeggero presenti come documento di viaggio un biglietto/abbonamento valido per la tratta ma intestato ad altra persona, sarà tenuto, per usufruire del servizio, al pagamento di un nuovo biglietto di viaggio, ferma restando la disponibilità dei posti.
7. Il passeggero ha l'obbligo di conservare il biglietto per tutta la durata del viaggio e di esibirlo ad ogni richiesta del personale viaggiante del vettore. Il passeggero che viene trovato a bordo dell'autobus sprovvisto del biglietto di viaggio è tenuto a regolarizzare la propria posizione con il pagamento della tariffa ordinaria relativa all'intera linea, aumentata di una penale pari al **100%** della tariffa stessa.
8. I tagliandi dei biglietti devono essere staccati soltanto dal personale aziendale addetto al controllo. I tagliandi staccati per errore dal personale aziendale addetto dovranno essere restituiti al passeggero firmati.
9. Il biglietto di C.S. o A.R. ha validità solo per il giorno per cui è stato emesso e non è rimborsabile. Il titolo di viaggio che dà diritto ad un numero plurimo di viaggi (c.d. abbonamento) riporta tutte le corse valide, la scadenza dello stesso e le condizioni aggiuntive di utilizzo.
10. Nessun rimborso è dovuto in caso di smarrimento, alterazione, distruzione del titolo di viaggio. Non è possibile l'emissione di duplicati.
11. Tutte le informazioni presenti negli orari possono essere soggette a variazioni. Ogni informazione, pertanto, dovrà essere confermata al momento dell'acquisto del biglietto.

### **ART.3 - Tariffe.**

1. L'Autoservizi Salemi srl applica le tariffe approvate dalla Regione Siciliana o dall'eventuale altro organo concedente.
2. La tariffa applicabile è quella in vigore il giorno del viaggio di andata. In caso di adeguamento delle tariffe nel corso di validità del biglietto, le tariffe applicabili sono quelle in vigore il giorno di emissione del biglietto.
3. Sono previste delle agevolazioni per i biglietti di andata / ritorno. Il biglietto A/R è rilasciato con ritorno chiuso non rimborsabile.
4. Possono essere previste, altresì, agevolazioni per determinate categorie di viaggiatori regolamentate di volta in volta con appositi avvisi al pubblico.
5. Salvo casi di necessità ed urgenza, non possono viaggiare minori di anni 16 compiuti se non accompagnati da passeggeri adulti, fatta salva apposita autorizzazione, redatta per iscritto e firmata da chi esercita la patria potestà, rilasciata alla Società che deve effettuare il servizio.

6. Non è consentito portare in braccio bambini di qualsiasi età. E' obbligatorio in ogni caso l'acquisto del biglietto e l'occupazione di una poltrona, per ragioni sia di sicurezza del viaggio, che di incolumità del bambino. Il vettore non risponde di eventuali danni subiti dal bambino e/o da chi abusivamente lo conduce con sé tenendolo in braccio, anche se i danni sono causalmente legati ad un evento direttamente riconducibile alla responsabilità del vettore.
7. Le tariffe possono essere modificate / adeguate senza alcun preavviso, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2.

#### **ART. 4. - Bagaglio.**

1. Nel costo del biglietto di viaggio non è incluso alcun corrispettivo per il trasporto del bagaglio del passeggero, il quale viene svolto dal vettore soltanto a titolo di cortesia per una migliore soddisfazione dell'utenza.
2. Il bagaglio deve, comunque, essere trasportato in contenitori chiusi quali valigie, scatole e simili, per comodità d'ora in poi denominati anche "colli". Ogni passeggero ha diritto a trasportare un solo collo, il quale deve essere deposto, a cura del passeggero stesso, e sotto la sua personale responsabilità, nel vano portabagagli dell'autobus che è INCUSTODITO. Non sono ammesse eccezioni, fatta salva, nel rispetto del pari diritto di tutti i passeggeri, la disponibilità spaziale del vano portabagagli.
3. Ogni collo non può eccedere le dimensioni di cm 160 (lunghezza+larghezza+altezza). Il vettore può rifiutare le richieste di trasporto che non siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa e/o che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei viaggiatori e del viaggio, nonché l'integrità dei bagagli degli altri passeggeri.
4. Ogni passeggero ha la facoltà di portare seco nella cabina dell'autobus un piccolo bagaglio a mano, di dimensioni compatibili con gli appositi alloggiamenti.
5. Non è consentito condurre a bordo dell'autobus armi o munizioni. Non è consentito condurre a bordo dell'autobus materiale infiammabile, esplosivo o comunque pericoloso o nocivo. Non è consentito condurre a bordo dell'autobus merce di contrabbando o comunque illegale. Stessi divieti vigono per il bagaglio deposto nel vano portabagagli.
6. I passeggeri che violano i divieti di cui al precedente comma sono personalmente e direttamente responsabili verso i terzi e verso le Autorità competenti. La Società proprietaria dell'autobus, comunque, si riserva il diritto di rivalersi per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, cui dovesse andare incontro, causati dal comportamento illecito o comunque scorretto del passeggero.

7. Il vettore non risponde in alcuna misura per la perdita del bagaglio, sia esso condotto dal passeggero all'interno della cabina dell'autobus (c.d. bagaglio a mano) che dallo stesso deposto nel vano portabagagli. Il bagaglio è incustodito: il vettore non è responsabile per i danni causati al bagaglio per colpa del passeggero o per la natura particolare del bagaglio o per il suo imballaggio. Il vettore non assume alcun obbligo di custodia e vigilanza del bagaglio, il quale risiede in via esclusiva in capo al passeggero.

8. Il vettore risponde della perdita del bagaglio solamente se ad esso direttamente imputabile e comunque nel limite massimo inderogabile di Euro 103,3 per bagaglio, con un limite massimo di Euro 206,6 per passeggero come stabilito dalla Legge 450/1985 e successive modificazioni.

9. I reclami per la perdita o l'avaria dei bagagli dovranno comunque essere fatti dal passeggero immediatamente all'arrivo al personale di bordo e successivamente confermati per iscritto, corredati da regolare denuncia alla pubblica autorità, entro 10 giorni dalla fine del viaggio, alla Direzione della Società che ha assicurato il servizio, sotto la propria personale responsabilità per le dichiarazioni ivi contenute.

10. Non si effettua il trasporto di plichi e colli per conto terzi.

#### **ART. 5 – Trasporto animali.**

E' consentito portare animali, contro il pagamento dell'intero biglietto, purché di piccola taglia ed in apposite gabbiette per tutta la durata del viaggio. Il trasporto degli animali può essere limitato o rifiutato, ad insindacabile giudizio dell'autista, per esigenze legate al servizio. I passeggeri che trasportano un animale al seguito sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati all'autobus, a cose o ad altri passeggeri. L'autista può chiedere a chi porta con sé un animale, in caso di disturbo, di abbandonare l'autobus, senza diritto ad alcun rimborso.

#### **ART. 6 – Cancellazione, ritardo, interruzione del viaggio. Rimborsi.**

1. Il vettore non assume alcuna responsabilità per ritardi o soppressioni di corse dovute a scioperi o ad avverse condizioni atmosferiche ovvero a qualsiasi altra causa non imputabile al vettore medesimo.

2. Se il servizio è interrotto per forza maggiore o per ordine dell'Autorità pubblica, il passeggero ha diritto esclusivamente ad essere ricondotto alla località di partenza, e non al rimborso del biglietto.

3. Se il servizio è interrotto per fatto addebitabile al vettore, il passeggero ha diritto esclusivamente ad essere ricondotto alla località di partenza ed al rimborso del biglietto. Se, tuttavia, il vettore

assicura al passeggero la prosecuzione del viaggio, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso, indipendentemente dal ritardo.

4. Se il passeggero interrompe il viaggio per sua volontà o, comunque, per fatto proprio, non ha diritto ad alcun rimborso né ad alcuna prestazione.

5. Nei casi sopra previsti, da qualunque causa dipendano, anche se imputabili alla Società che assicura il servizio, quest'ultima non è comunque responsabile degli eventuali danni che potrebbero derivarne ai passeggeri.

6. Il vettore non è responsabile della mancata coincidenza con servizi di trasporto assicurati da altre compagnie di trasporto siano esse terrestri, marittime, aeree o ferroviarie, da qualunque causa sia dipeso il ritardo rispetto all'orario di arrivo previsto, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'atto concessorio.

#### **ART.7 – Recesso del passeggero. Rimborsi.**

1. Il passeggero non può recedere dal contratto.

2. In caso di recesso il passeggero non ha diritto al rimborso del biglietto.

#### **ART.8 – Doveri del passeggero.**

1. Il passeggero deve comportarsi durante il viaggio seguendo le ordinarie regole di diligenza. Non deve danneggiare l'autobus, e di eventuali danni da lui provocati ne risponde alla Società proprietaria dell'autobus. Non deve tenere un comportamento che sia causa di disturbo o molestia nei confronti degli altri passeggeri e del personale aziendale viaggiante. Non deve condurre a bordo dell'autobus o deporre nel vano portabagagli materiale nocivo o comunque pericoloso o illegale.

2. E' severamente vietato fumare all'interno dell'autobus. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

3. Il personale aziendale viaggiante non ammetterà a bordo passeggeri in evidente stato di ubriachezza, ricorrendo anche all'intervento delle Forze dell'ordine se del caso.

4. Il passeggero deve uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti che il personale aziendale viaggiante decidesse di fare osservare per la sicurezza del viaggio e dei passeggeri, rispondendone civilmente in caso di inottemperanza, qualora da tale inottemperanza derivasse danno al mezzo di proprietà della Società o agli altri passeggeri.

5. Il passeggero deve usare le precauzioni necessarie e vigilare alla sicurezza ed incolumità propria e delle persone e/o cose sotto la sua custodia.
6. Il passeggero ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede anche al momento della conclusione del contratto.
7. Il vettore non risponde dei danni provocati a sé o agli altri passeggeri da qualsiasi comportamento dell'utente illecito o comunque non conforme alle regole dell'ordinaria diligenza.
8. Il personale aziendale viaggiante è autorizzato a fare scendere dall'autobus (se del caso con l'intervento delle Forze dell'Ordine) i passeggeri che tengono un comportamento scorretto o comunque molesto, con riserva di ogni azione di rivalsa per gli eventuali danni arrecati al mezzo od al servizio.

#### **ART. 9 – Foro competente.**

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Marsala.

#### **ART.10 – Norma di chiusura.**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del Codice Civile in quanto applicabili, nonché la normativa di settore.
2. E' facoltà della Società modificare ed integrare in qualsiasi momento il presente regolamento. Il regolamento aggiornato e vigente sarà in ogni caso sempre a disposizione dell'utenza presso le biglietterie della Società, presso le agenzie di viaggio convenzionate e presso tutti i rivenditori autorizzati.